



COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32

ANNO 2018

DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI e Piano Finanziario 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **30** del mese di **MARZO** alle ore **16,00** nella **SALA CONSILIARE** del **PALAZZO** degli **UFFICI MUNICIPALI** di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal **PRESIDENTE**, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta **pubblica** sessione **STRAORDINARIA** ed in **SECONDA** convocazione.

Presiede il **PRESIDENTE** Livio Petitto .

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** Dott. Riccardo Feola .

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti.

CONSIGLIERE	PRESENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
SINDACO - dott. Paolo Foti	Si	Barbara Matetich	No
Livio Petitto	Si	Ida Grella	Si
Giuseppe Negrone	No	Francesco Saverio d'Argenio	Si
Nadia Arace	Si	Nicola Poppa	Si
Gerardo Melillo	Si	Costantino Preziosi	Si
Francesco Russo	Si	Raffaele Pericolo	No
Antonio Genovese	No	Enza Ambrosone	Si
Laura Nargi	Si	Alberto Bilotta	Si
Giuseppe Giacobbe	Si	Mafalda Galluccio	No
Francesca Di Iorio	Si	Domenico Palumbo	Si
Mario Cucciniello	Si	Nicola Battista	No
Salvatore Cucciniello	No	Monica Spiezia	No
Lorenzo Tornatore	Si	Carmin Montanile	No
Adriana Percopo	Si	Gianluca Festa	Si
Francesca Medugno	Si	Virgilio Cicalese	No
Silvia Amodeo	Si	Giancarlo Giordano	Si
Massimiliano Miro	Si		

Il *Presidente*, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

Sono, altresì, presenti e partecipano alla seduta, senza diritto al voto, il Vice Sindaco Iaverone Maria Elena e gli Assessori: Tomasone Ugo; Mele Teresa; Penna Augusto; Gambardella Bruno; Valentino Paola e Iannaccone Arturo.

(Omissis Dibattito)

Su relazione dell'Assessore alle Finanze, *Maria Elena Iaverone*;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito, a far data dal 01 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell'Imposta Comunale Unica, destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, con contestuale soppressione della TARSU;

Considerato che

- per effetto delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013 ha cessato di avere applicazione, per il comune di Avellino, il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- l'imposta unica comunale (IUC) si articola in due componenti:
 - **la componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - **la componente servizi**, articolata a sua volta:
 - **nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali
 - **nella tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Evidenziato che in materia di tassa rifiuti permane il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504/1992 così come modificato dalla legge 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 666 che testualmente recita " *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo* ";

Visto l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 espressamente richiamato dall'art.14 del D.L. 201/2011, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, disponendo, al comma 1: " *Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.* ";

Visto l'art. 1, comma 654 della Legge 147/2013 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che, per il disposto di quanto in precedenza riportato, il Comune è obbligato ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base di un apposito Piano Finanziario con conseguente impossibilità di coprire percentuali dei costi con altre entrate;

Visto l'art. 1, comma 169 legge 27 dicembre 2006, n°296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 1, comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013 n°147 che dispone “Il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Visto l'art. 1 comma 37 della legge di bilancio 2018 n°205/2017 che testualmente recita: “All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

Ritenuto quindi di dover approvare le tariffe per l'anno 2018 in conformità al Piano Finanziario al fine di poter garantire l'applicazione del tributo;

Preso atto che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune di Avellino, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Considerato che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerata l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa;

Considerata l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerata che in questo Comune non vige ancora un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti tale da definire i costi in funzione della quantità di rifiuti prodotti;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Viste le disposizioni dettate dall'art.3 comma 2 del D.P.R. n. 158/99 che testualmente recita: ...
” *La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione*” e dall'art.4 comma che testualmente recita ...”. *L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*

Considerate infine, le categorie di utenti approvate con il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I UC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamati:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”

- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Il decreto del 29 novembre 2017 pubblicato in GU n. 285 del 06/12/2017 che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;

Richiamato infine l'art. 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in legge n. 214/2011 il quale testualmente recita *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Viste le tariffe TARI, che s'intendono applicare per l'anno 2018 come in allegato descritte ed elaborate sulla base dei costi del Piano Finanziario, redatto per il periodo 2018- 2020 da parte del soggetto gestore Irpiniampiente s.p.a., che illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Avellino elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l'anno 2017;

Tariffa per le utenze domestiche

	A	B
N° componenti	Quota fissa per utenza	Costo variabile per utenza
1	0,584	70,84
2	0,678	188,90
3	0,736	242,03
4	0,786	306,97
5	0,793	383,71
>= 6	0,765	442,74

La tariffa dovuta dalla singola classe di utenza è data dalla somma delle colonne A + B

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	A	B	TARIFFA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,043	2,470	3,51
2	Cinematografi e teatri	0,773	1,825	2,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,827	1,973	2,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,323	3,141	4,46
5	Stabilimenti balneari	0,908	2,158	3,07
6	Esposizioni, autosaloni	0,879	2,098	2,98
7	Alberghi con ristorante	2,338	5,556	7,89
8	Alberghi senza ristorante	1,864	4,420	6,28
9	Case di cura e riposo	1,922	4,555	6,48
10	Ospedale	2,212	5,239	7,45
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,000	4,732	6,73
12	Banche ed istituti di eredito	1,227	2,894	4,12
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,913	4,524	6,44
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,425	5,746	8,17
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,420	3,354	4,77
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,763	6,537	9,30
	- idem utenze giornaliere	5,525	13,073	18,60
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,598	6,152	8,75
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,748	4,137	5,89
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,212	5,231	7,44
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,227	2,899	4,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,323	3,149	4,47
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	9,892	23,438	33,33
	- idem utenze giornaliere	19,783	46,877	66,66
23	Mense, birrerie, hamburgerie	6,752	15,977	22,73
24	Bar, caffè, pasticceria	7,264	17,194	24,46
	- idem utenze giornaliere	14,528	34,389	48,92
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,864	9,152	13,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,874	9,183	13,06
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,833	28,041	39,87
28	Ipermercati di generi misti	4,231	10,013	14,24
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,834	20,937	29,77
	- idem utenze giornaliere	17,668	41,874	59,54
30	Discoteche, night-club	2,589	6,136	8,73

Ritenuto di prendere atto approvando il dettaglio dei costi come Piano Finanziario allegato, redatto dal gestore del servizio IRPINIAMBIENTE s.p.a per il periodo 2018-2020, che illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Avellino elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l'anno 2017;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ex art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole della III Commissione Consiliare;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanze, *dr. Gianluigi Marotta*;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanze, *dr. Gianluigi Marotta*;

Con votazione per appello nominale: **FAVOREVOLI n. 11** (*Sindaco Foti, Petitto Livio, Russo Francesco, Giacobbe Giuseppe, Cucciniello Mario, Tornatore Lorenzo, Grella Ida, Percopo Adriana, Ambrosone Enza, Medugno Francesca e d'Argenio Francesco*) – **ASTENUTI n. 3** (*Nargi Laura, Amodeo Silvia e Poppa Nicola*) – **CONTRARI n. 7** (*Festa Gianluca; Bilotta Alberto, Preziosi Costantino, Palumbo Domenico, Giordano Giancarlo, Arace Nadia e Di Iorio Francesca*) su n. 21 PRESENTI;

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto approvando il dettaglio dei costi come Piano finanziario elaborato dal Gestore del Servizio IRPINIAMBIENTE s.p.a. redatto per il periodo 2018-2020 che illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Avellino elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l'anno 2017;
3. di approvare le tariffe TARI a copertura dell'importo complessivo del carico pari ad € 13.666.503,28, al netto delle spese di notifica, del tributo provinciale ed altre addizionali, e di dare atto che le stesse entrano in vigore al 1° gennaio 2018;
4. di individuare, per l'anno 2018, ai sensi del D. Lgs. 446/97 e s.m.i., le seguenti scadenze bimestrali di riscossione attraverso modello F24: 31 ottobre 2018, 31 dicembre 2018, 28 febbraio 2019, 30 aprile 2019;
5. di dare atto che sull'importo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.lgs.504/92 e all'art.1 comma 666 L.147/2013;
6. di rendere il presente atto Immediatamente Esecutivo.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, _____

f.to II SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il giorno 10/04/2018 e che procederà alla defissione della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.
Avellino, 10/04/2018

f.to IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO in giorno 10/04/2018 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al 25/04/2018
Avellino, 10/04/2018

f.to II SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 10/04/2018 come prescritto dall'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____
- Perché dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, li _____

f.to II SEGRETARIO